

## CONTRATTO D'APPALTO

Tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e la società ----- con sede in -----, per l'affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG BA90DDB5C7

L'anno 2026 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

- da una parte il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Cagliari Via Contivecchi n° 7, codice fiscale \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e nell'interesse dell'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE – ARPAS, con sede a Cagliari, Via Contivecchi n° 7, codice fiscale 92137340920 nella sua qualità di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato nominato con Determinazione del Direttore Generale \_\_\_\_\_  
e
- dall'altra parte, la società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ Amministratore Delegato e/o legale rappresentante della società medesima come attestato dal Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_

acquisito in data \_\_\_\_\_ agli atti dell'Agenzia, in nome e per conto della quale stipula il presente contratto, di seguito denominata "Appaltatore" e iscritto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 209/2005, nel Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI) – sezione B Broker – in data \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_;

**Premesso che:**

- con Determinazione n° \_\_\_\_\_ adottata dal Direttore del Servizio Provveditorato ed economato in data \_\_\_\_\_, l'Arpas ha indetto una procedura negoziata, ai sensi ....., mediante RdO su Sardegna CAT per l'appalto del "Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo", per un importo complessivo presunto pari a € 39.000,00, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo fisso
- la procedura di gara, espletata sulla piattaforma elettronica del CAT Sardegna in data \_\_\_\_\_ si è conclusa con il seguente esito: miglior offerente = società \_\_\_\_\_;
- con Determinazione n° \_\_\_\_\_ adottata dal Direttore del Servizio Provveditorato ed economato in data \_\_\_\_\_, è stata approvata l'aggiudicazione del servizio di consulenza e brokeraggio per la durata di 48 mesi a favore della società \_\_\_\_\_ verso il corrispettivo STABILITO IN MISURA FISSA dall'Agenzia pari all'8% per RCA e al 10% per altri rischi da applicarsi all'importo dei premi assicurativi corrisposti dall'Agenzia nel periodo di validità del contratto e in ragione di polizze assicurative stipulate per il suo tramite come stabilito dal Capitolato Speciale d'appalto;
- sono state effettuate le comunicazioni di cui all'.....;

-- è stata acquisita tutta la documentazione comprovante in capo alla Società \_\_\_\_\_ il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione richiesti come prescritto all'art. ....;

- che in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione, con nota prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la società \_\_\_\_\_ è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO ED INTERPRETAZIONE**

### **DEL CONTRATTO**

Le parti danno atto che le condizioni che regolano il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara che sottoscritti dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si allegano al presente atto.

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

L'Appaltatore come sopra costituito, con il presente contratto, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in conformità delle modalità e nell'osservanza degli obblighi stabiliti nel Capitolato Speciale d'appalto e nell'offerta tecnica formulata in sede di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e risultano depositati presso

l'ufficio del Responsabile del Procedimento.

L'oggetto del contratto è descritto nel Capitolato Speciale a cui si rinvia.

### **ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore si obbliga verso l'Agenzia ad espletare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a patti, termini, modalità e condizioni specificati qui di seguito e nel Capitolato speciale d'appalto, nell'interesse dell'Arpas osservando tutte le indicazioni e le richieste che questa fornirà. L'appaltatore è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase; dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte. Dovrà, inoltre, garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione. Si rimanda al Capitolato Speciale – art. 10 Obblighi del broker.

### **ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio oggetto del presente contratto ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto d'appalto e comunque sino alla data di scadenza delle polizze assicurative stipulate all'esito della successiva gara per l'affidamento dei servizi assicurativi.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'albo di cui alla D.Lgs. 209/05.

Qualora alla data di scadenza del presente contratto fossero in essere polizze assicurative stipulate con l'assistenza dell'Appaltatore, il rapporto contrattuale proseguirà limitatamente a dette polizze e sino alla loro scadenza.

L'Agenzia si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

### **ARTICOLO 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO E COMPENSO DEL BROKER**

Al presente contratto non è attribuito alcun importo annuo definito in quanto, secondo

consuetudine di mercato, l'opera del broker sarà remunerata, nella misura fissa e con le modalità di cui al l'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.

Il servizio in oggetto non comporterà spese dirette a carico dell'Arpas, né presenti né future, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il corrispettivo spettante al Broker verrà corrisposto dalle Società assicuratrici sulla base delle seguenti provvigioni fisse stabilite dall'ARPAS:

- **RCA= percentuale fissa dell'8%; Altri RAMI= percentuale fissa del 10%**

da applicarsi all'importo dei premi assicurativi corrisposti dall'Agenzia nel periodo di validità del contratto e in ragione di polizze assicurative stipulate per il suo tramite.

Parimenti l'Arpas non sarà tenuta a corrispondere al Broker alcun compenso o indennità nel caso in cui le procedure ad evidenza pubblica avviate per la scelta dell'assicuratore, indette con la consulenza del broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti.

In ogni caso la remunerazione del Broker, per anno di incarico, sui premi intermediati dei contratti assicurativi sottoscritti dall'Arpas, non potrà essere maggiore dell'importo complessivo offerto in sede di gara calcolato applicando le suddette provvigione.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative dell'Agenzia, si dà atto che l'entità dei compensi previsti per il servizio di brokeraggio, dovrà essere specificata negli atti di gara propedeutici alla stipula delle polizze di interesse dell'amministrazione stilate con l'assistenza della Società \_\_\_\_\_.

Detti compensi non potranno giammai superare i limiti indicati nel presente contratto.

#### **ARTICOLO 6 –RESPONSABILE DESIGNATO DAL BROKER**

La persona designata dal broker quale Responsabile unico in rappresentanza dell'Appaltatore è \_\_\_\_\_, già

indicato nell'offerta tecnica o con comunicazione in data \_\_\_\_\_, il quale assume gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'appalto a cui si rinvia.

#### **ARTICOLO 7 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati o prorogati, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, avverrà esclusivamente per il tramite dell'Appaltatore, a mezzo delegazione di pagamento, il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Agenzia provvedendo alla rendicontazione e rilasciando liberatoria quietanza.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a trasmettere all'Agenzia le informazioni necessarie per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze. Inoltre, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare all'Agenzia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa; ferma la risoluzione del contratto *ipso-iure* per grave inadempimento e impregiudicate tutte le altre conseguenze previste dall'ordinamento, ivi comprese quelle di carattere penale.

#### **ARTICOLO 8 – PENALI**

Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel Capitolato speciale, l'Arpas provvederà a formalizzare mediante contestazione scritta a mezzo PEC assegnando all'appaltatore cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa

contestazione. Qualora le deduzioni fornite non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Agenzia ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine fissato, saranno applicate le penali come individuate nel Capitolato Speciale a cui si fa rinvio.

Le penali saranno assolte nelle modalità previste dallo stesso Capitolato speciale.

Fermo restando che l'importo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale, qualora l'importo dovesse superare detto limite, il Rup promuove l'avvio delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici al fine di giungere alla risoluzione del contratto oltre alla eventuale richiesta di risarcimento danni.

#### **ARTICOLO 9 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Si rinvia al Capitolato.

#### **ARTICOLO 10 – POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL BROKER**

L'appaltatore è coperto dalla polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Ai fini della stipula del presente contratto, l'Appaltatore ha prodotto copia della polizza n° \_\_\_\_\_ emessa dalla Società \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 11 – GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva mediante \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00).

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione del contratto e comunque non prima che sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore.

#### **ARTICOLO 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

Si rinvia al capitolato speciale.

#### **ARTICOLO 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010**

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto CIG .....,

l'Appaltatore ha comunicato il conto corrente dedicato

\_\_\_\_\_ e le persone delegate

\_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 15 – DOMICILIO LEGALE**

Per l'esecuzione del presente contratto l'appaltatore elegge il suo domicilio legale in

via \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_ ove si conviene

dovranno essere notificati gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero occorrere.

#### **ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del presente contratto, saranno

deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

#### **ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa allegata alla RDO pubblicata su PAD.

## **ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto secondo le norme vigenti.

L'Appaltatore ha corrisposto l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice.

Atto firmato digitalmente